



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 12/2009

Roma, 23 marzo 2009

All.1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Perdita del diritto di elettorato attivo a seguito irrogazione pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.  
Esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale.  
Non estinzione delle pene accessorie.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), costituiscono cause di perdita del diritto di elettorato attivo, all'esito di sentenze di condanna penale passate in giudicato, sia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. d) che, per tutto il tempo della sua durata, l'interdizione temporanea (lett. e). I due tipi di interdizione, i cui effetti sono disciplinati dall'art. 28 del codice penale, rientrano nel *genus* delle pene accessorie, elencate nell'art. 19 dello stesso codice, le quali, ai sensi del successivo art. 20, conseguono di diritto alla sentenza di condanna a una pena principale (detentiva e/o pecuniaria) "come effetti penali" della condanna stessa.

Ciò premesso, a questa Direzione Centrale sono stati formulati quesiti - cui si è nel frattempo corrisposto singolarmente - in merito alla possibilità di iscrivere (o reinscrivere) nelle liste elettorali persone, già condannate con la pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, nei cui confronti intervenga successivamente una pronuncia che dichiari estinte le pene ed ogni altro effetto penale, chiedendosi, più in particolare, se l'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

delle misure privative e limitative della libertà”), determini l’estinzione, oltre che della pena detentiva espiata in affidamento, anche della pena accessoria dell’interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici inflitta congiuntamente alla pena principale detentiva e se da tale ulteriore effetto estintivo consegua il riacquisto della capacità elettorale.

Si precisa subito che la cennata disposizione dell’art. 47, comma 12, della legge n. 354/1975 - nel testo modificato dall’art. 4-vicies semel del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 - ora così recita: **“L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”.

Stante la particolare rilevanza della problematica, incidente su un diritto costituzionalmente sancito quale quello di voto, nonché nella considerazione dei divergenti orientamenti che in passato - sulla base del testo normativo dell’art. 47 citato precedentemente vigente - erano stati assunti dalla Corte di Cassazione penale, da una parte, e dalla magistratura amministrativa (Consiglio di Stato-TT.AA.RR.), dall’altra, si è ritenuto di chiedere l’avviso del Consiglio di Stato, il cui parere, n. 2912/07, espresso della Prima Sezione in data 17 ottobre 2007, si allega in copia per ogni opportuna documentazione.

Il Supremo Consesso amministrativo, allo scopo di corrispondere al quesito se l’esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale determini non solo l’estinzione della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie, legittimando perciò la iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali del soggetto già condannato, ha ritenuto di dover stabilire se la formula “ogni altro effetto penale” contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno delle pene accessorie.

Sulla base di articolate argomentazioni di ordine sia sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, condividendo l’avviso che lo scrivente Ufficio ha pure acquisito dal Ministero della Giustizia, ha concluso che l’anzidetta espressione “ogni altro effetto penale” di cui all’art. 47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi, il richiamo alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12 dell’art. 47, non sembra interpretabile “se



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

non nel senso di una **consapevole quanto inequivoca esclusione, dall'effetto estintivo, delle pene accessorie**". Ne discende che **l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché non estingue le pene accessorie, non legittima la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali del soggetto alla cui condanna in sede penale acceda la misura dell'interdizione dai pubblici uffici.**

All'esito, infine, di un contenzioso instaurato avverso un provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali, sulla problematica in esame si è pronunciata ora, con uniformità di valutazioni, anche la Corte di Cassazione – Prima Sezione civile, con sentenza n. 25896 del 26 settembre – 28 ottobre 2008.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato in grado di appello, ha argomentato, tra l'altro, che la privazione dei diritti di elettorato attivo e passivo "non essendo che un particolare modo di essere della pena interdittiva, ne condivide, salvo disposizioni espresse, la natura e la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da ogni altra pena accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena principale, poiché, al pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente illecito ... "; ha conseguentemente ribadito il principio che la perdita del diritto di elettorato prevista dall'art. 2 del D.P.R. 223/1967 costituisce pena accessoria, in quanto contenuto proprio dell'interdizione dai pubblici uffici, della quale "segue direttamente e inscindibilmente la sorte" (contrariamente a quanto avviene per gli effetti penali della condanna), venendo meno soltanto per effetto delle cause che fanno venir meno l'interdizione stessa, "fra le quali non è compreso l'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale".

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che **"la perdita dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 D.P.R. 223/1967, quale parte integrante dell'interdizione dai pubblici uffici, costituisce una pena accessoria e come tale resta insensibile all'esito positivo dell'affidamento in questione"**.

La Suprema Corte, inoltre, nell'assumere come irrilevante la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui egli sarebbe stato dapprima iscritto nelle liste elettorali e poi nuovamente cancellato, ha riaffermato l'ulteriore principio che **la iscrizione in tali liste o la cancellazione da esse non hanno comunque "natura costitutiva della qualità di elettore"**.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Sindaci dei Comuni e dei responsabili degli uffici elettorali comunali nella loro qualità di ufficiali elettorali nonché dei Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, per ogni provvedimento di eventuale rispettiva competenza anche in occasione della prima utile revisione dinamica delle liste elettorali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 223/1967.

... omissis ...